

Proposta di legge

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del "Viadotto il Puleto".

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive

Art. 2 – Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 3 , comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione civile) in particolare l'articolo 1, comma 1;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Considerato quanto segue:

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ha disposto con proprio atto n. 6770/2018RG del 16 gennaio 2019, il sequestro preventivo del "Viadotto il Puleto" lungo la viabilità E45, e precisamente nel Comune di Pieve Santo Stefano in Provincia di Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della SS 3Bis Tiberina.

2. A seguito di tale provvedimento, l'ANAS Area Compartimentale della Toscana, per la propria competenza, ha disposto la chiusura totale della SS 3Bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del "Viadotto il Puleto" lungo la viabilità E45 e l'ANAS Area Compartimentale della Emilia Romagna, per la propria competenza, ha disposto la chiusura al traffico della SS 3Bis Tiberina carreggiata sud (Roma) dal km 168+200 (località Verghereto) al km 162+698 (confine regionale).

3. Detti provvedimenti hanno determinato, in conseguenza, la chiusura al traffico della citata arteria dal km 158+000 in corrispondenza dello svincolo Valsavignone (primo svincolo dopo il viadotto al km 162+010) nel comune di Pieve Santo Stefano (AR)- Regione Toscana e lo svincolo "Verghereto" in comune di Verghereto (FC) Regione Emilia-Romagna, al Km 162+698.
4. Tale chiusura ha determinato la deviazione del traffico pesante ad altri itinerari di lunga percorrenza a mezzo di tratte autostradali, e l'utilizzo di viabilità alternativa locale per il traffico leggero e il traffico pesante avente destinazione nelle aree servite dagli svincoli sopra citati, su strade di montagna con tempi di percorrenza di oltre un'ora in più ed in condizioni molto critiche stante lo stato delle strade ed il periodo invernale.
5. La situazione ha significato di fatto l'interruzione delle relazioni tra Emilia-Romagna e Toscana, nella zona di confine tra la Provincia di Arezzo e le Province di Forlì Cesena e di Rimini, e la spaccatura dell'intero sistema viario sudovest - norddest dell'Italia centrale, di cui la SS 3Bis Tiberina rappresenta la dorsale fondamentale.
6. La conseguenza di detta interruzione totale ha comportato danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio in quanto la SS 3bis Tiberina, rappresenta, su questo versante appenninico, l'unico canale di comunicazione con il resto del paese per l'importante sistema di aziende e industrie che vedono l'arteria stradale interrotta come indispensabile condizione di competizione commerciale. Analogamente penalizzate risultano le strutture ricettive dall'area montana al mare adriatico; inoltre gli studenti e i lavoratori pendolari tra una regione e l'altra si trovano nell'impossibilità di portare avanti le proprie attività se non a fronte di spese per vitto e alloggio insostenibili per le famiglie con l'evidente conseguenza di non poter esercitare diritti costituzionalmente garantiti.
7. In conseguenza di tali gravi disagi, il Presidente della Giunta regionale con decreto 28 gennaio 2019 n. 14, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 come analogamente disposto dal Presidente della Regione Emilia - Romagna con proprio decreto n. 11 del 24 gennaio 2019.
8. In data 13 febbraio 2019 il viadotto "Il Puleto" è stato parzialmente riaperto al traffico, ma permane sospeso il transito ai mezzi pesanti aventi portata a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.
9. È necessario provvedere, nelle more del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale richiesto sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.1/2018, ad uno stanziamento finanziario straordinario, in via di anticipazione, per fronteggiare le rilevanti criticità verificatesi sul piano produttivo nella zona del territorio regionale interessata dalla predetta chiusura totale alla viabilità della E45.
10. Appare soprattutto urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa all'interno del perimetro territoriale regionale interessato dalla chiusura in questione, ossia lungo la viabilità E45 ricadente

nei comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro, finalizzato in via prioritaria alla salvaguardia dell'occupazione.

11. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell'ambito occupazionale, derivanti dalla chiusura totale della SS 3Bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del "Viadotto il Puleto", è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 nel tratto ricadente nei comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro.

2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto, ed in ogni caso non oltre la data del 15 aprile 2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, sulla base dei seguenti criteri:

a) la misura massima del sostegno può giungere fino al 100 per cento del decremento di fatturato subito e dimostrato ai sensi del comma 3, compatibilmente con le risorse disponibili;

b) è in ogni caso applicato un abbattimento sulla base della stima dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo considerato, da determinarsi con riferimento al su indicato valore mediano;

c) il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;

d) il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavoro nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.

3. Il decremento di fatturato è dimostrato mediante dichiarazione del rappresentate legale resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza.

4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 300.000,00 per l'anno 2019 cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2019

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 300.000,00;

- In aumento

Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 300.000,00.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.